

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

20121 - MILANO

TEL:+ 39 02 7211751 – FAX: +39 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO ⁽¹⁾⁽²⁾
PIETRO BESSI ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO CALISSANO ⁽¹⁾⁽²⁾
VINCENZO CAMPO ANTICO ⁽¹⁾⁽²⁾
GIOVANNI CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
STEFANO FILIPPINI ⁽¹⁾⁽²⁾
EMILIO MARTINOTTI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA VILLA ⁽¹⁾⁽²⁾

Milano, 15 aprile 2009

GABRIELLA ALLODI ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONE BACCHIERI ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA BACCO ⁽¹⁾⁽²⁾
MICHELE BARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
MARCO BRAGHERO
CINZIA CALAPAI
PIETRO CAPPÀ ⁽¹⁾⁽²⁾
STEFANIA CARETTO ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA CHIODI ⁽¹⁾⁽²⁾
LUCA CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
PAOLO CRICCHIO
ELISA DEZZANI
VALENTINA FERRANTE
ALICE FINAMORE
GIOVANNA GALARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
VALENTINA GANZAROLLI
MICHELE GIRARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
FRANCESCO ISOTTA
PAOLO MANDARINO ⁽¹⁾⁽²⁾
DANIELA MARTINO
VALERIA MASSOLLO
TONY PRATA ⁽¹⁾⁽²⁾
EMANUELE PUCCI ⁽¹⁾⁽²⁾
ELEONORA RIZZO ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA SAGARESE ⁽⁵⁾
ALESSANDRO SAPIA ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO STRICAGNOLO ⁽¹⁾⁽²⁾
SILVIA TRAVERSO ⁽¹⁾⁽²⁾
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO ⁽¹⁾⁽²⁾

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 3/2009

Oggetto: IVA PER CASSA – Emanato il decreto attuativo che fissa la decorrenza delle nuove disposizioni

In data 25 marzo 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il decreto attuativo dell'articolo 7 del DL 185/2008 (manovra anticrisi), relativo all'applicazione del meccanismo noto come "Iva per cassa" da parte di imprese e professionisti: si tratta della possibilità di rinviare il pagamento dell'Iva al momento dell'incasso della fattura per chi cede un bene o presta un servizio (e della contemporanea limitazione alla detrazione da parte di chi acquista un bene o commette un servizio fino al momento del pagamento della fattura stessa).

In relazione alle fatture emesse **con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto**, sarà quindi possibile applicare le disposizioni introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 185/08.

Sarà nostra cura avvisare tempestivamente dell'avvenuta pubblicazione del decreto.

Pur costituendo un'interessante opportunità per professionisti ed imprese, occorre, tuttavia, evidenziare come la concreta applicazione di tale meccanismo presenta alcune difficoltà oltre che evidenti complicazioni di tipo amministrativo.

Con la presente informativa, quindi, si intendono illustrare, in forma di rappresentazione schematica, le condizioni che devono sussistere per poter accedere a questa nuova opportunità.

Soggetti interessati

- imprese e professionisti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a €200.000;

Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO ⁽³⁾
ENZO LOMBARDO ⁽⁴⁾

GENOVA
16121 – PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
TEL.+39 010 553241 FAX +39 010 5532460
E-MAIL : studio.genova@stsnet.it

TORINO
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12
TEL.+39 011 5119101 FAX +39 011 5920226
E-MAIL : studio.torino@stsnet.it

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- in caso di inizio attività, imprese e professionisti che prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a €200.000.

Superamento limite volume d'affari

- in caso di superamento del limite di €200.000 di volume d'affari, il meccanismo dell'Iva per cassa non sarà più applicabile per le operazioni effettuate (fatturate) successivamente al superamento;
- restano quindi salve le fatture emesse prima del superamento di tale limite con applicazione del meccanismo dell'Iva per cassa.

Operazioni interessate

Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi imponibili effettuate nei confronti di soggetti (titolari di partita Iva) che agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Operazioni escluse

Sono escluse dal meccanismo dell'Iva per cassa le:

- operazioni poste in essere nei confronti di privati consumatori;
- operazioni poste in essere nei confronti di imprese individuali e/o professionisti singoli che acquistano beni o servizi nella "sfera privata";
- operazioni poste in essere dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'Iva;
- operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'Iva applicando il cosiddetto sistema dell'inversione contabile (detto comunemente "reverse charge");
- operazioni poste in essere nei confronti di enti non commerciali che acquistano beni o servizi da utilizzare nella sola "sfera istituzionale" della loro attività;

Esigibilità rinviata al momento del pagamento

- l'imposta diviene esigibile (quindi, dovuta) all'atto dell'incasso del corrispettivo: i soggetti che emetteranno le fatture con l'imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell'Iva;
- l'imposta diviene esigibile (quindi, detraibile) all'atto del pagamento del corrispettivo: i soggetti che riceveranno le fatture con l'imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell'Iva;

Rilevanza degli acconti

In caso di incasso/pagamento parziale del corrispettivo, l'imposta diviene esigibile (dovuta o detratta) nella proporzione esistente fra la somma incassata/pagata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Rinvio dell'esigibilità non oltre 1 anno

L'Iva indicata in fattura diviene in ogni caso esigibile (dovuta e detratta) decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

ECCEZIONE: Nel caso in cui prima del decorso del termine annuale il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive, il limite dell'anno non opera.

Applicazione facoltativa per singola operazione

- il differimento dell'esigibilità dell'Iva è facoltativo e non obbligatorio;
- i soggetti interessati potranno scegliere, anche per ciascuna operazione effettuata o per un gruppo di operazioni (come, ad esempio, quelle nei confronti di un determinato cessionario o committente), se adottare o meno tale differimento.

Scelta da esprimere obbligatoriamente in fattura

Per rendere operativa la scelta del differimento in relazione a ciascuna fattura occorre obbligatoriamente annotare nel documento la seguente dicitura: *“operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 decreto legge 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009”*.

Adempimenti per il cedente o prestatore

- le fatture emesse devono essere, come quelle ad esigibilità immediata, annotate nel registro di cui all'art. 23, DPR n. 633/72 entro 15 gg. dalla data di emissione;
- l'imposta indicata in tali fatture concorre a formare il volume d'affari nel periodo di riferimento, mentre sarà computata nella liquidazione periodica del periodo nel corso del quale viene incassato il corrispettivo;
- le fatture emesse vanno annotate in via definitiva nei registri Iva con appositi codici, distinte colonne o altre idonee rilevazioni contabili – ai fini del rinvio dell'obbligo del pagamento dell'imposta. Non è impedito ai soggetti interessati, ove lo ritengano vantaggioso, di procedere alla gestione delle fatture di che trattasi mediante la tenuta di appositi registri sezionali.

Adempimenti per l'acquirente o committente

Le fatture ricevute vanno annotate nei normali registri Iva degli acquisti, sui quali dovranno essere distintamente indicate rispetto a quelle ordinarie, appunto perché la detrazione della relativa imposta è subordinata al pagamento del corrispettivo. Nulla vieta che per la gestione delle fatture ad esigibilità differita vengano tenuti specifici registri sezionali ai sensi dell'art. 39, DPR n 633/72.

**Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Tributario Societario**